

Decreto federale

Disegno

concernente la concessione di un mutuo alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) per il finanziamento di un immobile destinato all'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC) a Ginevra

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 1 capoverso 1 della legge federale del 23 giugno 2000² concernente gli aiuti finanziari alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) a Ginevra;

visto il messaggio del Consiglio federale del 9 novembre 2005³,

decreta:

Art. 1

¹ È stanziato un credito d'impegno di 60 milioni di franchi per un mutuo senza interesse rimborsabile entro cinquanta anni alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI).

² Il mutuo è destinato al finanziamento della costruzione di un nuovo immobile amministrativo per l'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC) a Ginevra.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

¹ RS 101

² RS 617.0

³ FF 2005 6099

Concessione di un mutuo alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) per il finanziamento di un immobile destinato all'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC) a Ginevra. DF
